

Relazione sul Podologo in Canton Ticino e nella Confederazione Elvetica

La figura del Podologo, professione sanitaria, è attualmente normata dalla legge federale del 2002 e successive modificazioni esitata nel programma quadro del 2010 (OdaSantè) che ne specifica gli ambiti professionali ed i campi di applicazione. Ciò premesso va ricordato che la figura professionale del podologo ha, precedentemente, trovato sua collocazione con leggi cantonali che ne hanno delineato sia il profilo professionale, sia gli ambiti di applicazione.

Come in tutti i paesi europei la professione del podologo, anche nella nostra Confederazione, è una diretta evoluzione dell'attività di pedicuria con peculiarità sanitarie. Infatti nel Canton Ticino la legge del 15 ottobre 1975 delinea l'esercizio della "Pedicuria" specificando la necessità di ottenere l'autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali.

Nel 2003 avviene una modifica della suddetta legge (Titolo modificato dal R 11.11.2003 pubblicata sul BU 2003, n. 340) che modifica profondamente l'attività di pedicuria introducendo "formalmente" la figura del Podologo e all'art. 1 (3) impone che per esercitare professionalmente la podologia è necessaria l'autorizzazione dell'UFFICIO DI SANITA' ed all'art. 2(4) ne definisce gli ambiti operativi.

Ciò evidenziato in "punta di legge" attualmente nel nostro territorio esistono 2 diverse professioni che si occupano del piede:

1) Pedicure:

Professionista non sanitario che si occupa prevalentemente del mantenimento della buona salute del piede con particolare riguardo alla forma estetica o, per meglio dire, all'eliminazione degli inestetismi del piede (attualmente la pedicuria è insegnata nel corso professionale di estetica, o in altri ambiti scolastici privati (non riconosciuti dalle autorità competenti).

2) Podologo:

Professionista sanitario (autorizzazione dell'Ufficio di Sanità) che si occupa della cura non estetica del piede prevenendo, laddove possibile, malformazioni e/o patologie del piede ed attuando "incruentamente" anche con l'ausilio di mezzi ortesici la cura di quelle patologie che possono limitare o alterare la fisiologica funzione del piede e, quindi, una riduzione dell'autonomia del paziente. Attualmente il podologo non è ancora riconosciuto dal sistema assicurativo di base (LAMAL). Mentre alcune assicurazioni (Helsana) riconoscono, in caso di assicurazione integrativa,